

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Disegno di legge in oggetto si prefigge, in attuazione degli obiettivi strategici del Programma di Governo della Giunta regionale e nell'ambito di un articolato processo di riordino del sistema, la finalità di promuovere lo sviluppo del Servizio Sanitario Regionale (SSR), rendendolo più efficace ed efficiente, rafforzando la *governance* della Regione sul sistema delle Aziende ed Enti del SSR.

La prima fase del processo prevede la trasformazione di A.Li.Sa. in un ente più snello e operativo, prevedendone anche il cambio di denominazione in "Liguria Salute", con specifiche funzioni tecnico-specialistiche, utili all'intero sistema sanitario regionale attraverso il superamento del modello precedente in cui A.Li.Sa. (con il ruolo di azienda *holding* del SSR), esercitava funzioni di programmazione, seppur operativa, coordinamento e *governance* delle Aziende ed Enti del SSR.

La necessità di rispondere tempestivamente ai cittadini, a fronte dell'aumento della domanda assistenziale – dovuta, oltre che alla pandemia da Covid – 19, anche all'incremento delle patologie croniche, al progressivo invecchiamento della popolazione (la Liguria è la Regione più anziana d'Europa) e all'innovazione tecnologica – nonché quella di perseguire la piena sostenibilità economica del nostro Sistema sociosanitario, hanno imposto una rivisitazione della *governance* del sistema, connotando diversamente A.Li.Sa. (ora Liguria Salute) e recuperando alla Regione la pienezza delle funzioni di programmazione in materia sanitaria e sociosanitaria nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (prevenzione, assistenza territoriale e distrettuale, assistenza ospedaliera) nonché la programmazione delle risorse economiche per il SSR.

Con il presente DDL a A.Li.Sa., ora denominata "Liguria Salute", vengono attribuite funzioni diverse, tecnico-specialistiche ed operative, nonché di supporto alla Regione e alle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale.

In particolare, a Liguria Salute, vengono attribuite:

- a) attività di coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo, della rete logistica distributiva e dell'anagrafica unica regionale per l'automazione e centralizzazione dei magazzini e dei fornitori del Servizio sanitario regionale;
- b) attività di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici destinati alla distribuzione in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale mediante la Stazione unica appaltante regionale (SUAR) o altre stazioni appaltanti;
- c) standardizzazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e forniture anche informatici per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale, definizione dei fabbisogni, programmazione degli acquisti e progettazione delle procedure di gara in collaborazione con la SUAR e con le sue articolazioni funzionali, nonché monitoraggio dell'andamento delle convenzioni;
- d) gestione delle attività di autorizzazione e accreditamento;
- e) attività ispettive, di vigilanza e verifica nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché dei soggetti accreditati convenzionati;
- f) attività di supporto operativo e di consulenza tecnico scientifica alla Regione nonché alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- g) promozione e coordinamento della ricerca scientifica in materia sanitaria e biomedica e supporto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nella gestione di progetti di ricerca in campo sanitario;
- h) servizi tecnici per la valutazione della Health Technology Assessment (HTA);

i) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario, gestione del fondo regionale in autoritenzione e coordinamento delle attività definite dai provvedimenti attuativi del D.M. n. 232 del 15.12.2023 e segreteria amministrativa del Comitato regionale sinistri;

j) gestione amministrativa del Comitato Etico regionale;

k) ogni altra funzione attribuita dalla Giunta regionale.

L'attribuzione a Liguria Salute di tali specifiche funzioni e il conseguente recupero della funzione programmatica in capo alla Direzione generale regionale competente in materia di sanità è attuata in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse impiegate e di standardizzazione e centralizzazione dei processi e comporta la riduzione delle unità di personale operanti presso Liguria Salute e il trasferimento del personale impegnato nell'esercizio di tali funzioni alla Regione.

Tale operazione libera risorse economiche del fondo sanitario regionale da poter reimpiegare nell'erogazione dei Lea.

Per rafforzare le risorse operative presenti nelle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, il personale non mantenuto presso Liguria Salute e non trasferito alla Regione è ricollocato nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

## RELAZIONE ARTICOLATA

Il DDL è articolato in quattro Titoli.

Il **Titolo I** stabilisce i principi generali.

Il primo articolo al primo comma stabilisce le finalità del DDL che - ai fini della razionalizzazione amministrativa e per il conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione in materia sanitaria e per il supporto tecnico e amministrativo all'organizzazione regionale nonché alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale - disciplina la riforma dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita con la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 e disciplina, altresì, il riordino della governance del sistema sanitario regionale.

Il secondo comma dispone la variazione della denominazione di A.Li.Sa. in Liguria Salute.

Il **Titolo II** reca modifiche della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (Liguria Salute) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)

L'art. 2 sostituisce il titolo della l.r. 17/2016 in "Disciplina di Liguria Salute e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria".

L'art. 3 reca modifiche all'art. 1 della l.r. 17/2016 sostituendo la rubrica e la denominazione dell'Azienda con il nuovo nome Liguria Salute.

L'art. 4 sostituisce l'art. 2 della l.r. n. 17/2016 e stabilisce la finalità dell'Azienda di promozione dello sviluppo del Servizio Sanitario Regionale fondato su modalità partecipative improntate alla trasparenza e alla condivisione responsabile, perseguendo l'equità di accesso ai servizi, la salvaguardia delle specificità territoriali, nonché la qualità delle prestazioni. A tal fine, l'Azienda esercita funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto all'organizzazione regionale e alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

L'art. 5 sostituisce l'art. 3 della l.r. 17/2016 e al primo comma riforma le funzioni dell'Azienda come segue:

- a) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo, attraverso una gestione unitaria e centralizzata, della rete logistica distributiva e dell'anagrafica unica regionale per l'automazione e centralizzazione dei magazzini e dei fornitori del Servizio sanitario regionale; attività di *facility management* a supporto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- b) approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici destinati alla distribuzione in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale mediante la Stazione unica appaltante regionale (SUAR);
- c) standardizzazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e forniture anche informatici per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale, definizione dei fabbisogni, programmazione degli acquisti e progettazione delle procedure di gara in collaborazione con la SUAR o con le sue articolazioni funzionali, nonché monitoraggio dell'andamento delle convenzioni;
- d) gestione delle attività di autorizzazione e accreditamento previste dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9;
- e) attività ispettive, di vigilanza e verifica nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché dei soggetti accreditati convenzionati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, anche con riferimento all'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni;
- f) attività di supporto operativo e di consulenza tecnico scientifica alla Regione nonché alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in particolare attraverso studi, ricerche, istruttorie di progetti utili alla programmazione regionale;
- g) promozione e coordinamento della ricerca scientifica in materia sanitaria e biomedica e supporto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nella gestione di progetti di ricerca in campo sanitario;
- h) servizi tecnici per la valutazione della Health Technology Assessment (HTA) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2282 e supporto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'acquisto di tecnologie sanitarie e servizi;
- i) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario, gestione del fondo regionale in autorizzazione e coordinamento delle attività definite dai provvedimenti attuativi del DM 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) e segreteria amministrativa del Comitato regionale sinistri;
- j) gestione amministrativa del Comitato Etico regionale;
- k) ogni altra funzione attribuita dalla Giunta regionale.

Al secondo comma si stabilisce che l'attribuzione di tali attività a Liguria Salute determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende sanitarie e degli IRCCS nonché degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il terzo comma stabilisce che l'azienda definisce annualmente il proprio programma annuale sulla base degli indirizzi regionali.

Il quarto comma stabilisce che il Direttore generale regionale competente in materia di sanità approva il programma annuale delle attività dell'Azienda e ne verifica l'attuazione.

L'art. 6 modifica l'art. 4 della l.r. 17/2016 con disposizioni di coordinamento e introduce il comma 3 bis del citato articolo 4 secondo cui Liguria Salute è soggetta alle direttive e al coordinamento del Direttore generale regionale competente in materia di sanità.

L'art. 7 inserisce l'art. 4 bis nella l.r. 17/2016 relativo ai poteri di vigilanza della Regione.

L'art. 8 sostituisce l'art. 5 della l.r. 17/2016 riformando gli organi dell'Azienda.

Gli artt. 9,10 e 11 recano abrogazioni della l.r.17/2016 razionalizzando gli organi dell'Azienda.

Gli articoli 12 e 13 recano la sostituzione negli articoli 8 e 9 della l.r. 17/2016 dell'acronimo A.Li.Sa. con Liguria Salute. Il medesimo art. 13 alla lettera b) sopprime il riferimento al bilancio pluriennale di cui all'art. 9 della l.r. 17/2016.

Il **Titolo III** contiene le modifiche alle leggi regionali 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private), nonché una disposizione finale di coordinamento normativo.

L'art. 14 reca modifiche di coordinamento alla L. R. n. 41/2006.

L'art. 15 reca modifiche alla L.R. n. 9/2017 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private, attribuendo alle ASL le procedure di selezione e la stipula degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori pubblici e privati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale; tali funzioni erano precedentemente attribuite ad A. Li.Sa.

L'art. 16 reca la disposizione finale di coordinamento normativo.

Il **Titolo IV** contiene norme transitorie e finali

L'art. 17 dispone la decorrenza delle disposizioni relative a funzioni e attribuzioni a Liguria Salute e alla Regione alla data del 1° settembre 2025.

Il secondo comma dispone la decorrenza della variazione della denominazione di A.Li.Sa. in Liguria Salute dal 1° settembre 2025.

Il terzo comma conferma alla Regione le funzioni alla stessa spettanti ai sensi del d.lgs. 502/1992 e dalla normativa vigente e non attribuite a Liguria Salute o ad altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

L'art. 18 detta disposizioni in ordine alla fase di ricognizione complessiva delle funzioni, alla successione nei rapporti e procedimenti in corso di A.Li.Sa. alla Regione e alle Aziende ed Enti del SSR. In particolare, il primo comma affida al Direttore Generale di A.Li.Sa. la ricognizione complessiva delle funzioni, alla data del 31 agosto 2025, dei rapporti attivi e passivi, dei beni mobili, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dei contenziosi, dei procedimenti e delle attività in corso afferenti alle funzioni già attribuite ad A.Li.Sa. dalla l.r. 17/2016 e dai provvedimenti attuativi della stessa.

Ai sensi del secondo comma il Direttore generale per detta attività può conferire incarichi professionali.

Al terzo comma si stabilisce che con provvedimento della Giunta regionale possono essere definiti criteri e modalità per la ricognizione e per i trasferimenti di cui al successivo comma 6.

Il quarto comma prevede la data entro la quale il Direttore Generale di A.Li.Sa. trasmetta alla Regione la ricognizione effettuata.

Il quinto comma dispone la competenza circa le attività e i procedimenti inerenti alle funzioni trasferite da A. Li.Sa.

Il sesto comma reca disposizioni in ordine al trasferimento di beni, risorse finanziarie e strumentali e rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni trasferite.

Il settimo comma reca disposizioni sul contenzioso.

L'art. 19 detta disposizioni in ordine al trasferimento del personale di A.Li.Sa. a far data dal 1° settembre.

L'art. 20 reca la norma finanziaria.

L'art. 21 reca la dichiarazione d'urgenza.

## TESTO DELL'ARTICOLATO

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 (Finalità)

1. Nel perseguimento di finalità di razionalizzazione amministrativa e per il conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione in materia sanitaria e per il supporto tecnico e amministrativo all'organizzazione regionale nonché alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, la presente legge disciplina la riforma dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita con la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e disciplina, altresì, il riordino della governance del sistema sanitario regionale.
2. La denominazione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) è variata in "Liguria Salute".

### TITOLO II

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N. 17 (ISTITUZIONE DELL'AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.Li.Sa.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIO SANITARIA)

#### Articolo 2

(Sostituzione del titolo della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria))

1. Il titolo della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) è sostituito dal seguente: "Disciplina di Liguria Salute e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria".

#### Articolo 3

(Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 1 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disciplina di Liguria Salute";
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "La presente legge disciplina Liguria Salute, già Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 ) del Servizio Sanitario Regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile";
  - c) ai commi 2 e 3 l'acronimo "A.Li.Sa." è sostituito con le parole: "Liguria Salute";
  - d) al comma 3 la parola "disciplinati" è sostituita dalla seguente: "regolati".

Articolo 4  
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 2 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2  
(Finalità)

1. L'Azienda ha la finalità di promuovere lo sviluppo del Servizio Sanitario Regionale fondato su modalità partecipative improntate alla trasparenza e alla condivisione responsabile, perseguendo l'equità di accesso ai servizi, la salvaguardia delle specificità territoriali, nonché la qualità delle prestazioni. A tal fine, l'Azienda esercita funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto all'organizzazione regionale e alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.”.

Articolo 5  
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 3 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3  
(Funzioni dell'Azienda)

1. Liguria Salute svolge le seguenti funzioni:
- a) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo, attraverso una gestione unitaria e centralizzata, della rete logistica distributiva e dell'anagrafica unica regionale per l'automazione e centralizzazione dei magazzini e dei fornitori del Servizio sanitario regionale; attività di facility management a supporto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  - b) approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici destinati alla distribuzione in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale mediante la Stazione unica appaltante regionale (SUAR) di cui alla legge regionale 5 marzo 2021 n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione);
  - c) standardizzazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e forniture anche informatici per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale, definizione dei fabbisogni, programmazione degli acquisti e progettazione delle procedure di gara in collaborazione con la SUAR o con le sue articolazioni funzionali, nonché monitoraggio dell'andamento delle convenzioni;
  - d) gestione delle attività di autorizzazione e accreditamento previste dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private);
  - e) attività ispettive, di vigilanza e verifica nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché dei soggetti accreditati convenzionati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, anche con riferimento all'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni;
  - f) attività di supporto operativo e di consulenza tecnico scientifica alla Regione nonché alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in particolare attraverso studi, ricerche, istruttorie di progetti utili alla programmazione regionale;
  - g) promozione e coordinamento della ricerca scientifica in materia sanitaria e biomedica e supporto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nella gestione di progetti di ricerca in campo sanitario;

- h) servizi tecnici per la valutazione della Health Technology Assessment (HTA) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2282 e supporto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'acquisto di tecnologie sanitarie e servizi;
  - i) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario, gestione del fondo regionale in autorizzazione e coordinamento delle attività definite dai provvedimenti attuativi del D.M. n. 232 del 15.12.2023 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) e segreteria amministrativa del Comitato regionale sinistri;
  - j) gestione amministrativa del Comitato Etico regionale di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e di cui all'articolo 77 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);
  - k) ogni altra funzione attribuita dalla Giunta regionale.
- 2. L'attribuzione di tali attività a Liguria Salute determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende sanitarie e degli IRCCS nonché degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale.
  - 3. L'Azienda definisce il programma annuale delle attività sulla base degli indirizzi regionali.
  - 4. Il Direttore generale regionale competente in materia di sanità approva il programma annuale delle attività dell'Azienda e ne verifica l'attuazione.”.

#### Articolo 6 (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 17/2016)

- 1. All'articolo 4 della l.r.17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, alle lettere a), b) e d) del comma 2 e al comma 3 l'acronimo “A.Li.Sa.” è sostituito con le seguenti parole: “Liguria Salute”;
  - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
“3 bis. Liguria Salute, nell'esercizio delle sue funzioni, è soggetta alle direttive e al coordinamento del Direttore generale regionale competente in materia di sanità, che presiede all'attuazione degli indirizzi della Giunta regionale”.

#### Articolo 7 (Inserimento dell'articolo 4bis nella l.r. 17/2016)

- 1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:

#### “Articolo 4bis (Vigilanza della Regione)

- 1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'adozione degli atti di competenza o in caso di inosservanza delle direttive regionali di

cui all'articolo 8 della l.r. 41/2006 o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni risolve, per giusta causa, il contratto di lavoro del Direttore prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Regione e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti dell'Azienda, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.”.

#### Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 5 (Organi dell'Azienda)

1. Sono organi di Liguria Salute:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Collegio sindacale.”.

#### Articolo 9 (Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 6 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Direttore generale è il legale rappresentante di Liguria Salute, esercita i poteri di direzione e gestione e svolge le altre funzioni previste dal d.lgs.502/1992, dalla presente legge, da leggi regionali o attribuite dalla Giunta regionale.”;
  - b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 17/2016 sono abrogati.

#### Articolo 10 (Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 17/2016)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 17/2016 sono abrogati.

#### Articolo 11 (Abrogazione dell'articolo 7 bis della l.r. 17/2016)

1. L'articolo 7 bis della l.r. 17/2016 è abrogato.

#### Articolo 12 (Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 17/2016)

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 17/2016 l'acronimo "A.Li.Sa." è sostituito con le parole: "Liguria Salute".

Articolo 13  
(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 17/2016)

1. All'articolo 9 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) ai commi 1, 2 e 4 l'acronimo "A.Li.Sa." è sostituito con le parole: "Liguria Salute";
  - b) al comma 3 le parole ", il bilancio pluriennale" sono soppresse.

TITOLO III

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA

Articolo 14  
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Alla l.r. 41/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "Aziende sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "Aziende Sociosanitarie Liguri, Liguria Salute";
  - b) al comma 3 dell'articolo 7 le parole "dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale," sono sostituite dalle seguenti: "dal Direttore Generale di Liguria Salute di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Disciplina di Liguria Salute e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)";
  - c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti: "di Liguria Salute" e la lettera c) è abrogata;
  - d) al comma 1 dell'articolo 9 bis le parole "Aziende sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "Aziende Sociosanitarie Liguri" e le parole "dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'articolo 62" sono sostituite con le seguenti: "di Liguria Salute";
  - e) alla lettera a ter) del comma 4 dell'articolo 13 le parole "dell'Agenzia Sanitaria Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "generale di Liguria Salute";
  - f) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 le parole "Aziende sanitarie locali" sono sostituite alle seguenti: "Aziende Sociosanitarie Liguri";
  - g) al comma 1 bis dell'articolo 14 l'acronimo "A.Li.Sa." è sostituito dalle parole: "la Regione";
  - h) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: "AZIENDE SOCIO SANITARIE LIGURI";
  - i) al comma 6 dell'articolo 17:
    - 1) le parole "e delle funzioni attribuite all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) dall'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (Liguria Salute) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)" sono soppresse;
    - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) stipulare gli accordi e i contratti con i soggetti accreditati pubblici e privati ai sensi del d.lgs. 502/1992";
    - 3) alla lettera c) le parole "collaborare con A.Li.Sa. al monitoraggio dei" sono sostituite dalle seguenti: "monitorare i";
  - j) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 le parole ", nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa. ai sensi della l.r. 17/2016," sono soppresse;
  - k) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 quinquies l'acronimo "A.Li.Sa." è sostituito dalle seguenti parole: "Liguria Salute";

- l) ai commi 1 e 2 dell'articolo 44 bis le parole "Agenzia Sanitaria Regionale" sono sostituite dalle parole: "Liguria Salute";
- m) al comma 1 dell'articolo 44 quater le parole "Agenzia Sanitaria Regionale" sono sostituite dalle parole: "Liguria Salute";
- n) ai commi 3 e 4 dell'articolo 54 le parole: "Aziende sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "Aziende Sociosanitarie Liguri".
- o) al comma 5 quater dell'articolo 54 le parole ", predisposti da A.Li.Sa." sono soppresse;
- p) al comma 1 dell'articolo 54 ter le parole ", su proposta di A.Li.Sa." sono soppresse.

#### Articolo 15

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

- 1. Alla legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Le ASL stipulano, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, gli accordi di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 con i soggetti erogatori pubblici ed equiparati.";
  - b) all'articolo 13 il comma 01 è abrogato e il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le ASL espletano le procedure di selezione di cui all'articolo 8 quinquies, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e stipulano i contratti con i soggetti privati accreditati di cui al comma 2 del medesimo articolo.".

#### Articolo 16

(Disposizione finale di coordinamento normativo)

- 1. Nella normativa regionale tutti gli ulteriori riferimenti all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) sono modificati in "Liguria Salute" e tutti gli ulteriori riferimenti alle Aziende Sanitarie Locali sono modificati in "Aziende Sociosanitarie Liguri".

### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 17

(Decorrenza e attribuzione di funzioni)

- 1. L'efficacia delle disposizioni di cui ai Titoli II e III della presente legge decorre dal 1° settembre 2025.
- 2. La denominazione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) varia in "Liguria Salute" ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 a far data dal 1° settembre 2025.
- 3. Sono confermate alla Regione le funzioni alla stessa spettanti ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dalla normativa vigente e non attribuite a Liguria Salute o ad altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

#### Articolo 18

(Ricognizione complessiva delle funzioni, successione nei rapporti e procedimenti in corso)

1. Il Direttore generale di A.Li.Sa. provvede alla ricognizione complessiva, alla data del 31 agosto 2025, delle funzioni, dei rapporti attivi e passivi, dei beni mobili, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dei contenziosi, dei procedimenti e delle attività in corso afferenti alle funzioni già attribuite a A.Li.Sa. dalla l.r. 17/2016 e dai provvedimenti attuativi della stessa.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Direttore generale può conferire incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente.
3. Con provvedimento della Giunta regionale possono essere definiti criteri e modalità per la ricognizione di cui al presente articolo e per il trasferimento di cui al comma 6.
4. Il Direttore generale di A.Li.Sa. trasmette alla Regione la ricognizione effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le attività e i procedimenti inerenti alle funzioni trasferite e avviati da A.Li.Sa. alla data del 31 agosto 2025, sono portati a termine dalla Regione o dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale secondo le rispettive competenze.
6. Con provvedimento del Direttore generale regionale competente in materia di sanità, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, è effettuato il trasferimento, a decorrere dal 1° settembre 2025, di beni, risorse finanziarie e strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.
7. Il contenzioso in corso alla data del 31 agosto 2025 in capo a A.Li.Sa. resta in carico a Liguria Salute. Resta in capo a Liguria Salute il contenzioso eventualmente instaurato dal 1° settembre 2025, derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni già esercitate da A.Li.Sa. antecedentemente a tale data.

## Articolo 19

### (Disposizioni in ordine al trasferimento di personale)

1. Per rafforzare le risorse operative presenti nelle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, il personale non mantenuto presso Liguria Salute e non trasferito alla Regione ai sensi del comma 2 è ricollocato nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale a far data dal 1° settembre 2025.
2. Il personale di A.Li.Sa. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 marzo 2025 che svolge attività relative alle funzioni non mantenute in capo a Liguria Salute è trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni ad essa riassegnate, a decorrere dal 1° settembre 2025.
3. Al personale trasferito alla Regione compreso il personale dirigente, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per i dipendenti della Regione.

## Articolo 20

### (Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri al bilancio 2025-2027.

2. Ai fini della corretta allocazione delle spese di personale si provvede come segue:

- per euro 628.000,00, per l'esercizio 2025, mediante variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;

- per euro 1.882.000,00, per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, mediante variazione compensativa, in termini di competenza, dalla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

4. Per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011, con i relativi bilanci.

Articolo 21  
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.